




---

## Statuto

L'Associazione "Urbe" nasce a Roma e ivi risiede la sede legale alla via Cicerone n°25, CAP 00193. E' costituita tra cittadini volontari con l'intento di contribuire allo sviluppo sociale e culturale italiano.

### Art.1 COSTITUZIONE E CARATTERE

---

1. E' una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore sociale ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed economica nel pieno rispetto del dettato di cui all'art.2 Cost. L'associazione "Urbe" è **un'associazione di promozione sociale** in ossequio alla legge 383/2000.
2. L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

### Art.2 FINALITÀ

---

1. Finalità dell'associazione Urbe sono:

- a) Promozione della cultura in tutti i suoi aspetti eterogenei.
- b) Organizzazione di manifestazioni sociali e sportive.
- c) Diffusione e organizzazione di attività di volontariato.
- d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni
- e) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico e culturale italiano
- f) Promozione di iniziative che favoriscono l'inserimento di persone legate alla marginalità sociale (minori a rischio, ex detenuti) nonché di sostegno alle famiglie disagiate o al cui interno sono presenti familiari affetti da patologie mentali)
- g) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale, anche con interventi di protezione civile
- h) Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine

### Art.3 SOCI

---

1. Sono Soci dell'Urbe coloro che sottoscrivono la domanda.
2. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

3. La persona che instaura con l'Urbe un rapporto di lavoro dipendente o autonomo o un qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale, non può assumere cariche associative a tutti i livelli, né rappresentare strutture dell'Associazione come previsto dalla normativa in vigore.
4. La qualifica di Socio si perde per dimissioni od espulsione in casi straordinari sulla base di una determinazione del collegio dei probiviri, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, a cui parteciperanno in maniera eccezionale il presidente, i vice presidenti e segretario.

#### Art.4 STRUTTURE

---

1. L'Associazione si articola in:

- Urbe Nazionale.
- Urbe Regionali.
- Sezioni Locali.

2. L'Associazione, a livello Nazionale, ha i seguenti organi:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei revisori dei conti (laddove previsti)

3. Ogni Struttura periferica risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

#### Art.5 STRUTTURE

---

1. L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### Art.6 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

---

1. L'Assemblea Nazionale è formata dal Consiglio Direttivo Nazionale, dai responsabili eletti a livello Nazionale e Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea.

3. Le date delle Assemblee elettive devono essere ricollegate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

4. Ogni Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
- . in sede straordinaria, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

#### Art.7 ASSEMBLEA NAZIONALE

---

1. L'Assemblea Nazionale nomina il Consiglio Direttivo Nazionale ogni due anni.
2. Spetta all'Assemblea Nazionale:
  - a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione del Presidente
  - c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - d. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
  - e. l'approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
  - f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
  - g. l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti, qualora se ne fosse deliberata l'istituzione.

#### **Art. 8** ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni due anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Spetta all'Assemblea Regionale:

- a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione del Presidente;
- c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
- g. la nomina dei Delegati alla Assemblea Nazionale e l'indicazione dei Candidati alle cariche nazionali.

#### **Art.9** ASSEMBLEA LOCALE

---

1. L'Assemblea locale è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci della Sezione. E' convocata annualmente dal Consiglio Direttivo Locale.

2. Spetta all'Assemblea:

- a. l'approvazione della relazione sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
- b. l'approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione del Presidente;
- c. l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.

3. Ogni due anni:

- a. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
- b. nomina i Delegati all'Assemblea regionale;
- c. indica i Candidati alle cariche regionali.

#### **Art.10** CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

---

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;

- b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
  - c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.
2. Il minimo numero dei Consiglieri è 6, identificati nelle persone del Presidente Nazionale, del vice- Presidente Nazionale, del Segretario e del Vice-Segretario Nazionale, del Tesoriere e del Vice-Tesoriere Nazionale.
  3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica due anni.
  4. Spetta tra l'altro al Consiglio:
    - a. la partecipazione con diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
    - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
    - c. la promozione di convegni su temi specifici;
    - d. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.
  5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

#### Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

---

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:
  - a. individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale;
  - b. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Locale.
3. Il numero dei Consiglieri viene definito di volta in volta dall'Assemblea.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica due anni.
5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario.
6. Spetta tra l'altro al Consiglio:
  - a. la partecipazione con diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Regionale;
  - b. l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;
  - c. la promozione di convegni su temi specifici;
  - d. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili.
7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

#### Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

---

1. A livello Locale il Consiglio Direttivo:
  - a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
  - b. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
  - c. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza.
  - d. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.
2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo si compone di un numero da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e dura in carica due anni.
4. Elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere;
5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, determina l'automatica decadenza del Consiglio.

#### Art.13 PRESIDENTE

---

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, formula l'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.
5. Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
6. Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

#### **Art.14** COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Laddove ne sia deliberata l'istituzione, E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Dura in carica due anni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.
3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.
4. Su mandato del Consiglio del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

#### **Art.15** COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Nazionale ogni 2 anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.
2. Il Collegio dei Probiviri giudica i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.
4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

#### **Art.16** RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione Urbe trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
  - a. contributi dei Soci e di privati;
  - b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
  - c. contributi di Organismi internazionali;
  - d. donazioni e lasciti testamentari;
  - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f. entrate derivanti da attività commerciali non abituali e produttive marginali;
  - g. entrate derivanti da attività connesse alle attività istituzionali (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460);
  - h. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - i. reddito del patrimonio.

2. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

---

#### Art.17 BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. E' vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

6. E' fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

---

#### Art.18 AUTONOMIE REGIONALI

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo nazionale.

2. I Consigli Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, delle direttive del Consiglio Nazionale e dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali.

---

#### Art.19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione Urbe ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera inoltre, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, la devoluzione delle eventuali attività residue ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---

#### Art.20 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

---

**Art.21** NORME DI ATTUAZIONE

---

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria.

**Art.22** NORME TRANSITORIE E FINALI

---

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile.